



del 18 febbraio 2023



Perequazione pensionistica dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo

Molti colleghi pensionati, non avendo riscontrato variazioni nell'assegno pensionistico ci hanno chiesto chiarimenti in relazione ai tempi ed alle modalità della perequazione pensionistica attesa per il 2023.

L'argomento è stato diffusamente trattato su queste pagine (n.50/2021 del 17 dicembre 2021; n. 39/2022 del 23 settembre 2022; n. 50/2022 del 2 dicembre 2022; nr. 54/2022 del 30 dicembre 2022),

in ultimo sul n. 2/2023 del 13 gennaio 2023.

La Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha previsto interventi di rimodulazione delle modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Pertanto, l'INPS al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, ha attribuito la rivalutazione ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non risulta superiore al limite di quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell'anno 2022 (pari a € 2.101,52).

A seguito dell'approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", è stata prevista la rivalutazione anche dei trattamenti pensionistici cumulati superiori al predetto limite sulla base dell'articolo 1, comma 309, della menzionata legge, che riconosce percentuali di rivalutazioni diverse a seconda dell'entità del trattamento in godimento, secondo la tabella di seguito riportata.

Ciò premesso, l'INPS, con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, a integrazione delle informazioni fornite con la precedente circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, ha illustrato le modalità relative al rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'istituto rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Occorre far presente che l'INPS, con il comunicato stampa del 24 gennaio 2023, aveva rappresentato di aver provveduto ad attribuire, dal 1° gennaio, la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che avevano ottenuto in pagamento, nell'anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o uguale ad euro 2.101,52 (quattro volte il trattamento minimo) e che, per tutti gli altri pensionati, nel mese di marzo 2023, avrebbe proceduto ad attribuire la perequazione nella percentuale prevista dall'art. 1 comma 309 della Legge di bilancio con gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2023.

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	7,300 %	-	2.101,52	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.101,52	2.123,19	2.254,93
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,205 %	2.101,53	2.626,90	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90	2.685,97	2.789,90
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	3,869 %	2.626,91	3.152,28	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.152,28	3.165,63	3.274,24
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,431 %	3.152,29	4.203,04	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.203,04	4.232,91	4.347,25
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,701 %	4.203,05	5.253,80	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		5.253,80	5.272,53	5.395,71
Oltre 10 volte il TM	32	2,336 %	5.253,81	-	

* Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Il pagamento nell'importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

COSPITO: arginare violenza potenziando gli strumenti giuridici per pene certe e immediate

Gli scontri di Milano, che hanno sfregiato la città meneghina per la violenza gratuita con cui si è consumata e che non ha avuto epiloghi ancora più gravi solo grazie all'elevata professionalità delle Forze di polizia, al senso di abnegazione ed equilibrio di ogni singolo operatore ai quali va il nostro ringraziamento e plauso – soprattutto ai Colleghi feriti cui va tutta la nostra vicinanza e anche l'augurio di una pronta guarigione – nonché all'oculata regia della Questura nel gestirla, era un copione ormai scontato. Ma oltre ad essere prevedibile, perché alimentato da un dibattito fuorviante e foriero di simili scenari in quanto non ha interessato il diritto alla salute del detenuto Cospito giacché ha dibattuto la valenza e la permanenza dell'istituto del carcere duro previsto dal 41bis quale strumento insostituibile nella lotta alla ferocia assassina della criminalità organizzata e di ogni forma di eversione che ha insanguinato le strade del nostro Paese, è stato anche, in alcuni frangenti, estremamente oltraggioso. Perché irrispettoso del dolore delle famiglie delle tante, troppe vittime cadute sotto la bieca violenza di questi criminali a carico dei quali la giustizia ha emesso sentenze definitive di condanna. Così Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, interviene in esito agli scontri di Milano e in merito alle possibili soluzioni per evitare che si possano ripetere situazioni analoghe.

Il 41bis, sottolinea il sindacalista, è applicato a tutti coloro i quali, per colpe accertate e con condanne definitive, sono ritenuti organizzatori, ispiratori o autori di efferati crimini che hanno mietuto troppe vittime tra persone, innocenti e incolpevoli, come giornalisti, professori, esponenti politici e della società civile, magistrati e appartenenti alle Forze di polizia che hanno pagato con la loro vita il credere nei valori della nostra Costituzione, delle nostre Istituzioni e delle leggi che nel tempo esse hanno emanato a tutela della democrazia, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Vittime che, se venisse meno il senso per le quali si sono sacrificate, sarebbero ulteriormente violentate visto che non hanno arretrato di un solo millimetro nel fare il loro dovere, senza nemmeno un attimo di tentennamento pur di fronte alla morte inferta dalla ferocia assassina di chi pensava di sostituirsi allo stato. Uno stato che ha sempre combattuto questa guerra ad armi impari rispetto alla violenza criminale o eversiva che affrontava, spesso, con risorse inadeguate e insufficienti.

Ecco perché, ribadisce Romano, plaudiamo alla iniziativa del Ministro Piantedosi e preannunciata dal Sottosegretario Molteni di assumere nuove leve per rimpiazzare il gravissimo e opprimente vuoto di organico che si creerà da qui al 2030, anno in cui lasceranno il servizio oltre 40mila appartenenti alla sola Polizia di Stato. Ma questo non basta ad arginare l'ondata di violenza che si sta manifestando, foriera di periodi ancora più complessi e destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza pubblica se non si interviene anche sul potenziamento degli strumenti giuridici, giacché ciò che più l'alimenta è proprio l'erronea convinzione di una totale impunità vista l'assenza di un sistema che garantisca pene certe ed immediate a chi commette queste violenze.

Non siamo tra chi invoca leggi speciali, siamo però convinti che le Istituzioni devono recuperare il debito di credibilità che hanno maturato per effetto di un sistema che oggi non riesce più a punire, in modo immediato e certo, chi devasta le nostre città e fa ostaggio i cittadini con azioni violente.

Abbiamo già richiesto un tavolo specifico per avanzare proposte concrete che rendano effettive ed immediate le pene per chi saccheggia e devasta le nostre città senza dare adito a chi, spesso strumentalmente, gridando a restringimenti di spazi di democrazia e di libertà, si rende, anche inconsapevolmente sostenitore di questi violenti.

Indennità di accompagnamento

Sono pervenute richieste di chiarimento in relazione all'indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento) è prevista a favore di coloro a cui sia riconosciuta un'invalidità civile nella misura del 100%, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza l'ausilio di un altro soggetto.

In presenza di tali condizioni, l'indennità spetta indipendentemente dall'età e dalle condizioni di reddito del beneficiario.

Essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.

Più nel dettaglio, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento), oltre ai requisiti indicati (inabilità totale e impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza aiuto), è necessario che il richiedente sia cittadino italiano, cittadino comunitario iscritto all'anagrafe del Comune di residenza o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 del T.U. immigrazione e abbia la residenza stabile e abituale nel territorio della Repubblica.

In presenza dei suddetti requisiti, l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta indipendentemente dall'età del beneficiario.

Tuttavia, in caso di soggetti di età superiore a sessantacinque anni e tre mesi, il beneficio è subordinato alla sussistenza di difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni tipici della loro età.

Per quanto riguarda, invece, i minorenni, dal 25 giugno 2014 è previsto che il godimento dell'indennità di accompagnamento comporta l'automatico riconoscimento, senza bisogno di presentare un'apposita domanda né di sottoporsi ad ulteriori specifici accertamenti, della pensione di inabilità al compimento dei diciotto anni.

In ogni caso è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali.

Nonostante la presenza dei requisiti prescritti dalla legge per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, essa, in determinate ipotesi, è comunque esclusa.

Nel dettaglio, si tratta dei casi in cui il soggetto che ne avrebbe diritto sia ricoverato gratuitamente in un istituto o percepisca un'indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo in ogni caso il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e coloro che ne beneficiano sono tenuti a presentare annualmente una relazione annuale relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere l'erogazione.

Per presentare la domanda occorre prima richiedere al medico di base il c.d. certificato medico introduttivo con il relativo codice identificativo da allegare alla domanda.

A quel punto la domanda per l'indennità o assegno di accompagnamento va presentata per via telematica sia attraverso i servizi online dell'Inps, sia attraverso patronati o associazioni di categoria che hanno a disposizione i loro canali telematici.

Residenza, domicilio, domicilio fiscale, domicilio temporaneo e da ospite

Un nostro lettore chiede se sia possibile attivare un domicilio o residenza temporanea presso altri. Il domicilio di una persona, nel diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.), viene infatti definito come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Per quanto riguarda gli interessi, questi si intendono non solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

In alcuni casi possono essere eletti dei "domicili speciali" per evenienze particolari limitate nel tempo.

Il domicilio temporaneo si può autocertificare senza bisogno di registrazioni specifiche all'Anagrafe. Al riguardo, molti Comuni rendono disponibile sul proprio sito online uno specifico modulo da scaricare e compilare, e non ci sono limiti temporali alla sua durata.

Diverso è il caso della residenza temporanea, che dura un anno e si deve richiedere al Comune.

Per attivare un domicilio digitale riconosciuto presso l'Amministrazione Finanziaria ai fini delle comunicazioni, è necessario dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La residenza, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Quindi, non quella occasionale o limitata ad alcuni periodi dell'anno, ma la casa dove si abita in maniera continua.

Per quanto riguarda la residenza anagrafica, questa non coincide necessariamente con l'abitazione dichiarata come prima casa, tuttavia, la residenza può essere solo una e riferita a un solo Comune, ai fini dell'iscrizione alle liste elettorali e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti di una determinata località.

Per quanto concerne la residenza fiscale, questa si acquisisce se il contribuente è iscritto all'Anagrafe della popolazione residente o ha residenza o domicilio in Italia per più di 183 giorni all'anno. La residenza fiscale è importante per il calcolo delle imposte sui redditi e per la definizione dell'IVA.

L'indirizzo di residenza deve essere comunicato all'ufficio Anagrafe del Comune nel quale ci si appresta a risiedere. Molti comuni italiani permettono di effettuare parte di questo adempimento online, scaricando l'autocertificazione o i documenti da inviare, per raccomandata o PEC. Bisogna dunque distinguere tra autocertificazione di residenza e di domicilio.

I tempi cambiano a seconda che ci si sposti da un Comune all'altro oppure nell'ambito dello stesso Comune. In quest'ultimo caso, bastano di norma circa 48 ore.

Il cambio di residenza ha effetti giuridici a partire dalla data di presentazione della dichiarazione. Di norma, entro due giorni avviene anche l'iscrizione del richiedente nell'Anagrafe dei residenti così da ottenere sia il certificato di residenza sia lo stato di famiglia.

In pratica, mentre la residenza indica il luogo in cui si esplica la vita privata della persona, il domicilio è il luogo in cui si svolge la vita professionale, ma non necessariamente residenza e domicilio devono essere luoghi distinti, anche se è possibile eleggere domicilio in un luogo differente da quello di residenza.

Dal punto di vista giuridico, dunque, la residenza è diversa dal domicilio perché la prima ha a che fare con l'abitare e la seconda con la sede di affari e interessi.

Con riferimento al domicilio vengono solitamente inoltrate le comunicazioni di lavoro, si apre una tutela, si apre una successione a causa di morte, viene dichiarato il fallimento dell'imprenditore.

Nel Comune di residenza, invece, si sceglie il medico di famiglia, si vota, si effettuano le pratiche per il matrimonio e si presentano le richieste dei certificati anagrafici.

Condizioni per l'utilizzo dei droni da parte delle forze di polizia

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Giugno 2022 "Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto" pubblicato in GU Serie Generale n.192 del 18-08-2022 indirizzato alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 attua quanto previsto dall'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che demandava ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

Questo decreto, (articolo 3 comma 2) consente un maggior utilizzo dei Droni da parte di:

- Polizia di Stato per fini di:
 - 1) sicurezza stradale;
 - 2) sicurezza ferroviaria;
 - 3) sicurezza delle frontiere;
 - 4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- Arma dei Carabinieri per fini di:
 - 1) sicurezza in materia di sanità igiene e sofisticazioni alimentari;
 - 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
 - 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- Guardia di Finanza per fini di:
 - 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
 - 2) Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento;
 - 3) Assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Le speciali modalità operative di impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo che dovrà essere adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC.

Il vasto impiego dei droni per finalità di sicurezza urbana e pubblica dovrà anche contemplare le cautele per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati alla luce del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 51/2018 in tema di trattamenti di polizia.

Questo significa che ogni forza di polizia dovrà condurre una valutazione di impatto privacy (art. 35 Reg. UE 2016/679 e 23 D.Lgs n. 51/2018) comprensiva di una esauriente analisi del rischio al fine misurare e gestire gli eventuali impatti negativi sui diritti, le libertà fondamentali e dignità degli interessati.

Ciò richiederà un particolare impegno tenuto conto delle peculiarità (in primis le riprese dall'alto) dello strumento (il drone) che si utilizza per rilevare le immagini che potrebbero essere potenzialmente idonee a riprendere anche luoghi di privata dimora.

Beneficio stipendiale per nascita figli

Con la circolare 0000670 del 24 gennaio 2023 il Dipartimento della P.S. ha diramato chiarimenti circa le procedure di attribuzione del beneficio stipendiale per nascita figli.

Le fonti sono da individuare nell'art. 22, comma 1, del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, sostituito dalla legge di conversione del 3 gennaio 1939, n. 1, nonché nell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 con rinvio all'articolo 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Regio Decreto Legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con Legge 3 gennaio 1939, n. 1, all'art. 22 ha previsto, al primo comma, che "Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo".

L'art. 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede: "Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1".

La circolare chiarisce che in base a tali disposizioni normative è stata prevista, alla nascita di un figlio, la concessione anticipata dell'incremento del trattamento economico per classi e scatti. Condizione indispensabile per godere di tale beneficio è, quindi, che il sistema stipendiale sia articolato in aumenti periodici.

L'art. 3 del D.P.R. 150/1987 ha istituito la Retribuzione Individuale di Anzianità in luogo della progressione economica per classi e scatti. In sostanza a partire dal 01.01.1987, per il personale cd. "contrattualizzato" non risulta più possibile procedere all'attribuzione degli incrementi biennali secondo le modalità precedentemente vigenti. Tale progressione rimane applicabile, invece, al personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale. Il beneficio di che trattasi, attribuibile al solo personale con qualifica dirigenziale al momento della nascita del figlio, si sostanzia nella corresponsione di uno scatto convenzionale pari al 2,50% dello stipendio in godimento, riassorbibile con il primo aumento periodico successivo.

La corresponsione del citato beneficio è soggetta alla prescrizione quinquennale.

Indennità di marcia

Con circolare [n. 750Uff6/2501/T01/2023 del 17 gennaio 2023](#), il Dipartimento della P.S. ha diramato istruzioni e chiarimenti agli uffici amministrativo contabili delle Questure e dei Reparti della Polizia di stato ad integrazione della circolare prot. 46757 del 23.9.2022, a riguardo dell'attribuzione e al pagamento dell'indennità di marcia.

L'indennità giornaliera di marcia, di cui all'art. 8 della legge n. 78/83, è dovuta limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno dieci (10) unità, fuori dalla sede di servizio e per una durata di almeno quattro ore. Le frazioni di servizio di quattro o più ore comportano l'attribuzione dell'indennità nella misura giornaliera in quanto viene corrisposta per il servizio reso nell'arco delle ventiquattro ore.

Sono da considerarsi "fuori sede" le località ubicate in comuni diversi dall'ordinaria sede di servizio.

Per "drappello" si intende un gruppo di persone, composto da un numero non inferiore a dieci unità, che si sposta contemporaneamente per un "servizio collettivo" di esercitazioni di tiro.

Del drappello fa parte anche il personale di supporto, impiegato in occasione della circostanza (ad esempio l'autista del mezzo di trasporto, l'infermiere) con conseguente attribuzione dell'indennità in parola.

L'indennità di marcia, in analogia con quanto previsto per le indennità percepite per le trasferte o per le missioni fuori del territorio comunale, concorre a formare reddito per la parte eccedente la soglia giornaliera fissata al comma 5 dell'art. 51 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917.

Le misure economiche dell'indennità di marcia sono state rivalutate dal 180 al 280% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della legge n. 78/83 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le stesse sono esposte nella circolare del 23.9.2022 a pag. 12. In virtù delle disposizioni del d.P.R. 57/2022 la durata del servizio è stata ridotta da 8 a 4 ore.

Qualora al personale fosse già stata liquidata l'indennità di missione (per servizi resi dal 10 gennaio 2022), in presenza dei requisiti utili all'attribuzione dell'indennità di marcia si potrà procedere all'attribuzione e alla liquidazione dell'indennità sopra citata compensando con quanto già attribuito a titolo di Indennità di missione. L'indennità di marcia non è cumulabile con l'indennità di ordine pubblico fuori sede e con l'indennità di missione.

L'indennità di marcia è cumulabile con l'indennità per servizi esterni come indicato nella ministeriale 333.A/9807.d.2.2 del 23 gennaio 2006 disposta dall'Ufficio II - Ordinamento della Direzione Centrale per le risorse umane attualmente Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Legittima la diffusione di comunicati sindacali attraverso la casella di posta istituzionale

L'art. 26, comma 1 dello Statuto dei lavoratori prevede che "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale". Su questa base era stata irrogata una sanzione disciplinare rispetto alla divulgazione di un comunicato sindacale attraverso la posta elettronica istituzionale o aziendale.

Il giudice di merito aveva annullato la sanzione ritenendo che il diritto di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, per cui la pretesa "di vietare in modo assoluto e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale" non potesse considerarsi conforme all'art. 26 citato.

La questione veniva, infine, sottoposta alla cognizione della Corte di Cassazione che con Sentenza n. 3564/22 resa nell'udienza del 21 settembre 2022 rigettava ricorso e confermava la statuizione di merito.

Il tema affrontato dalla decisione in esame è quello del volantaggio elettronico effettuato attraverso la casella di posta aziendale attribuita a ciascun dipendente.

A riguardo, la Cassazione osserva che l'evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali, deve far ritenere comprese nella nozione di "spazi deputati alle comunicazioni sindacali", anche lo strumento della posta elettronica.

Secondo la Corte, l'art 25 della legge n. 300/70 nel disporre che *"le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro"* ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale.

Deve peraltro soggiungersi, per completare il quadro di riferimento, che sebbene la disposizione richiamata, anche nel suo "aggiornamento temporale" sia posta a garanzia della concreta attuazione dell'attività sindacale attraverso la predisposizione di una rete aziendale, non è escluso che ciò possa essere realizzato anche attraverso una specifica casella di posta elettronica dedicata alle sole comunicazioni di natura sindacale.

Tale possibilità risulterebbe comunque coerente con il disposto dell'art. 26 della legge n. 300/70 secondo cui lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale", poiché, come già affermato dalla giurisprudenza, "l'obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all'interno dell'unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; ne' può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all'affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l'originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavoro" (Cass. n. 1199/2000).

La previsione di un "canale" dedicato alle sole informazioni sindacali, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzioni tecniche a suo carico, darebbe concreta attuazione all'obbligo datoriale di predisposizione di "appositi spazi", come richiesto dall'art. 25 richiamato, e potrebbe essere più adeguato per evitare, soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l'eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo (Cass. n. 5089/1986).

Pertanto, concludono i giudici di legittimità, "rispetto a tale più ampio contesto di riferimento che includa legittimamente scelte datoriali di individuazione di specifici canali di comunicazione dedicata alla attività sindacale accanto a scelte di differente natura che invece consentano l'utilizzo di un unico canale diffusivo, quanto al caso in esame, deve ritenersi che il giudice di merito ha espresso una valutazione di merito delle condizioni e dei fatti di causa (turni su un arco temporale di 24 ore, assenza di prova circa un pregiudizio per l'attività aziendale) del tutto coerente con le disposizioni richiamate, correttamente considerando legittimo, in assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l'utilizzo della posta aziendale anche per comunicazioni sindacali che non creino pregiudizio all'azienda , in tal modo escludendone il divieto assoluto invocato dal datore di lavoro. Le censure sono pertanto inammissibili".

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 7/2023 del 18 Febbraio 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123